MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante "*Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e, in particolare, l'articolo 6, comma 4;

VISTO il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante "*Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lett. c) e comma 5, l'articolo 22, commi 3 e 5 e l'articolo 22-*bis*, comma 1;

VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, 27 settembre 2017, n. 2;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 18 del 22 novembre 2017, recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148*";

VISTA la circolare integrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 19 del 27 novembre 2017, recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23.12.2024, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela GAETANI l'incarico di Direttore della Direzione generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto direttoriale n. 100264 del 19.10.2017, con cui è stato concesso alla società indicata nel dispositivo il trattamento di integrazione salariale ai sensi del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a seguito di contratto di solidarietà del 01.08.2017, per il periodo dal 01.09.2017 al 23.09.2018, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 538 unità;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la domanda di sgravio contributivo presentata dalla società indicata nel dispositivo in data 30.11.2017, ai sensi delle norme sopra menzionate, per il periodo dal 01.09.2017 al 23.09.2018, contenente la stima dell'onere connesso allo sgravio contributivo richiesto nella misura massima di € 694.362,50 (seicentonovantaquattromilatrecetosessantadue/50);

ACQUISITA al protocollo n**.** 40/11026 del 4 agosto 2023 la nota con la quale l'INPS ha comunicato la presenza di somme residue sul fondo relativo all'anno 2017;

CONSTATAO che la società indicata nel dispositivo nel quinquennio mobile è stata già ammessa allo sgravio contributivo per l'unità produttiva di Comunanza (AP) per un totale di 15 mesi e 16 giorni, dal 01.01.2019 al 22.03.2020, dal 25.05.2020 al 08.06.2020 e dal 01.07.2020 al 09.07.2020, giusta decreti direttoriali n. 115 del 24.06.2020 e n. 71 del 26.05.2022;

RILEVATO pertanto di poter ammettere la società indicata nel dispositivo allo sgravio contributivo per il restante periodo di n. 8 mesi e 15 gg, precisamente dal 01.09.2017 al 15.05.2018, per una stima dell'onere contributivo pari a € 459.925,68 (quattrocentocinquantanovemilanovecentoventicinque/68), come rideterminato dalla società medesima con nota-mail del 15.01.2025;

CONSIDERATA la residua disponibilità delle risorse finanziarie entro il limite di spesa stabilito per l'anno 2017, fissato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";*

D E C R E T A

Articolo 1

1. È ammessa, per il periodo dal **01.09.2017 al 15.05.2018,** per l'unità produttiva di **Comunanza (AP),** la riduzione contributiva nella misura massima **di € 459.925,68 (quattrocentocinquantanovemilanovecentoventicinque/68**)**,** in favore della società **WHIRLPOOL EMEA S.p.A. (ora BEKO ITALY MANUFACTURING S.r.l.),** C.F. 00693740425, con sede legale in MILANO, PEC: bekoitmanu@pec.beko.it, in riferimento a un numero massimo di **538** dipendenti, di cui all'elenco allegato alla domanda in atti.

Articolo 2

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

1. L'ammissione al beneficio di cui all'articolo 1 – con la relativa misura- è sospensivamente condizionata all'effettivo utilizzo, nei periodi indicati al medesimo articolo 1, del trattamento di integrazione salariale per solidarietà ai sensi del summenzionato decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, articolo 21, comma 1, lett. c) e comma 5, articolo 22, commi 3 e 5 e articolo 22-*bis,* comma 1, nonché alle verifiche demandate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, inclusa l'effettiva riduzione di orario in percentuale superiore al 20%.

Articolo 3

1. Il presente provvedimento è impugnabile davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, mediante deposito del relativo gravame presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso all'INPS e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Manuela Gaetani

Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

FRF/CV

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"